

1. MANUTENZIONE ORDINARIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

(con riferimento alle definizioni riportate nella norma UNI 11063)

La **manutenzione ordinaria** è l'insieme delle attività svolte per **mantenere e ripristinare** le condizioni di uso, funzionamento e sicurezza previste da XXX al momento della messa in servizio della macchina, attraverso **interventi correttivi o programmati**, compresa la sostituzione di parti usurate con ricambi originali od oggettivamente equivalenti.

La **manutenzione straordinaria** è l'insieme delle attività **non ricorrenti e di costo elevato, rispetto ai costi di manutenzione ordinaria**, attraverso **interventi programmati o accidentali**, compresa la sostituzione di parti guaste o usurate con ricambi originali od oggettivamente equivalenti.

Nota: il caso in esame parte dal presupposto che per la macchina usata oggetto della vendita da parte di XXX sia sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria / straordinaria per permettere di ottenere una macchina rivendibile ad un altro cliente, oltre che contrattualmente, anche legalmente dal punto di vista dei dispositivi di sicurezza e/o di altri requisiti obbligatori in base alla legislazione vigente nel paese di vendita della macchina usata e relativa agli obblighi del venditore e/o dell'acquirente/utilizzatore della medesima, altrimenti vedere i casi di modifiche [2CFI](#) o di adeguamento sicurezze alle leggi sui luoghi di lavoro [2CEI](#).

2. OBBLIGHI VIGENTI NEI PAESI DELL'AREA CE

- Se una macchina viene messa in servizio per la prima volta in un paese Extra Area CE e successivamente venduta come usata in un paese dell'Area CE, quindi anche in Italia, la macchina va resa conforme alle Direttive europee applicabili all'atto della messa in servizio nell'Area CE: Direttive Macchine, Bassa Tensione, Compatibilità Elettromagnetica ed, eventualmente, Recipienti Semplici a Pressione, PED e ATEX ; in particolare, deve essere marcata CE, dotata di Manuale di Istruzioni e di Dichiarazione CE di Conformità nella lingua del paese di nuova messa in servizio e corredata di Fascicolo Tecnico disponibile presso il responsabile della importazione nell'Area CE.
Al venditore (ovvero al responsabile della messa in servizio nell'Area CE), quindi a XXX, compete l'obbligo della marcatura CE della macchina e di tutti i sopracitati adempimenti.
Dalla lettura dei testi di legge si ritiene che obbligo della marcatura e relativi adempimenti sussistano anche nel caso che al momento della prima vendita il cliente del paese Extra Area CE abbia richiesto e ricevuto una macchina con marcatura CE e conforme ai relativi requisiti, in quanto l'installazione presso il cliente residente in Italia costituisce la prima messa in servizio in un paese dell'Area CE.
- Sempre dalla lettura dei testi di legge, si ritiene anche che **una macchina, messa in servizio per la prima volta in un paese dell'Area CE, poi trasferita in un paese Extra Area CE e poi ancora rimessa in servizio in un paese dell'Area CE, in particolare in Italia, non debba essere assoggettata a marcatura CE**; non risulta che il periodo di permanenza nel paese Extra Area CE crei degli obblighi relativi e quindi per detta macchina, per il venditore, quindi per XXX, valgono le considerazioni riportate nella scheda [2ADI](#) (ad esclusione della "Nota 2", in quanto l'acquisizione avviene da un paese Extra Area CE) o nella scheda [2BDI](#), a seconda del paese di prima messa in servizio, ossia, rispettivamente, Italia o altro paese dell'Area CE.